

Carta di soggiorno o Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sostituisce dal mese di febbraio 2007 la Carta di soggiorno.

Per ottenere questa autorizzazione, lo straniero deve essere in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità.

Non è rilevante il tipo di permesso di soggiorno posseduto: può essere un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per famiglia, per residenza, per motivi religiosi, ecc.

Diversamente, non possono richiedere il “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” gli stranieri in possesso di uno dei seguenti permessi di soggiorno:

- studio o formazione professionale;
- motivi umanitari o protezione o asilo;
- turismo, missione, affari, invito, o comunque altri permessi di breve durata.

Sono esclusi anche gli stranieri che hanno uno status giuridico previsto dalle convenzioni internazionali sulle relazioni diplomatiche e consolari (funzionari di ambasciata e loro familiari, ecc)

Ai fini del calcolo dei cinque anni, non si tiene conto dei periodi trascorsi in Italia con un permesso di breve durata o per motivi “diplomatici”. Perciò, ad esempio, se uno straniero soggiorna in Italia da cinque anni, ed è in possesso di un permesso per lavoro, ma ha inizialmente soggiornato per sei mesi come turista, non può presentare la richiesta del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, ma deve maturare altri sei mesi di soggiorno ad altro titolo, in questo caso come lavoratore.

Altro requisito fondamentale è il reddito. Lo straniero deve infatti dimostrare la disponibilità di un reddito derivante da una fonte lecita che non deve essere inferiore all'importo dell'assegno sociale che per il 2007 è di 389,36 euro al mese (5.061,68 euro annui).

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica.

Ciò significa che la questura non potrà negare il rilascio solo sulla base dell'esistenza di una condanna o di una denuncia come avveniva finora. Dovrà invece dimostrare la pericolosità dello straniero e comunque dovrà tenere conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.

Lo straniero può richiedere il “permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo” anche per i seguenti familiari:

- a) coniuge;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; il requisito della minore età deve esistere al momento della presentazione della domanda;
- c) figli maggiorenni a carico permanentemente inabili al lavoro;
- d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

In questo caso lo straniero deve dimostrare di possedere un reddito lordo sufficiente, secondo i seguenti parametri:

- un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il permesso di soggiorno per sé e per un solo familiare (totale due persone, 5.061,68 euro);
- non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il permesso di soggiorno per sé e fino ad altri tre familiari (totale fino a quattro persone, 10.123,36 euro);
- non inferiore al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il permesso di soggiorno per sé e per quattro o più familiari (totale cinque o più persone, 15.185,04 euro).

I figli minori di 14 anni sono iscritti nel “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” del genitore. Inoltre, per l'iscrizione dei figli di età inferiore ai 14 anni, qualunque sia il loro numero, è comunque sufficiente un reddito pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Nel caso di richiesta del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” non solo per sé, ma anche per i familiari, lo straniero deve dimostrare la **disponibilità di un alloggio** idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria. Questo requisito deve essere dimostrato con un certificato da allegare alla domanda.

Il permesso per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato in formato elettronico entro 90 giorni dalla richiesta.

Il permesso potrà essere revocato per:

- acquisto fraudolento;
- espulsione;
- accertata pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- possesso di analogo permesso di lungo soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'Unione e comunque assenza superiore a sei anni dal territorio dello Stato italiano.

Gli stranieri soggiornanti di lungo periodo possono essere espulsi solo:

- dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale nonché per attività terroristica;
- dal prefetto, se particolarmente pericolosi per l'ordine o la sicurezza pubblica.

Nel valutare la pericolosità dello straniero, ai fini dell'espulsione, si tiene conto dell'età dell'interessato, delle conseguenze dell'espulsione per lo stesso e per i suoi legami familiari e sociali nel nostro Paese e, viceversa, dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

Le facoltà collegate allo status di lungo soggiornante sono analoghe a quelle già attribuite agli attuali titolari di carta di soggiorno:

- possibilità di ingresso nel territorio nazionale in esenzione da visto, pur provenendo da Paesi per i quali esso è richiesto;
- possibilità di usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale (ad esempio assegno sociale, di invalidità, ecc.), di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, accesso agli alloggi di edilizia popolare, a condizione che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
- svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma non espressamente vietata o riservata al cittadino. In particolare non deve stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Un'altra importante facoltà riconosciuta al titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in Italia è la **possibilità di trasferirsi in un altro Stato membro dell'Unione europea** (ad eccezione di Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca) anche per motivo di lavoro. In tal caso, entro tre mesi dal suo ingresso in questo altro paese dell'Unione, deve presentare richiesta di autorizzazione al soggiorno che sarà esaminata e valutata secondo le rispettive procedure nazionali.

Per quanto riguarda le modalità della presentazione della domanda di rilascio del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, vale quanto detto sulle procedure di richiesta del permesso di soggiorno tramite gli uffici postali. Si precisa che la domanda può essere presentata in qualunque momento, appena conseguiti i requisiti, e quindi non occorre che il permesso di soggiorno di cui si è in possesso sia scaduto o prossimo alla scadenza.

Nel caso di richiesta del permesso anche per i figli minori ultraquattordicenni, è necessario allegare fotocopia della certificazione anagrafica attestante lo stato di figlio minore. Se proviene dall'estero, la certificazione deve essere tradotta, legalizzata e validata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo i casi di apostille. Questa documentazione non è richiesta qualora il minore abbia fatto ingresso con il visto per ricongiungimento familiare.

Infine, nel caso di richiesta del permesso anche per i familiari, deve essere allegata fotocopia del certificato di idoneità dell'alloggio rilasciata dal comune o dalla ASL.

Poiché, come si è detto, il “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” viene rilasciato in modo uniforme da tutti i Paesi dell'Unione europea (eccetto Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca che non partecipano alla direttiva, ed i 12 Paesi neocomunitari in quanto non sono ancora trascorsi cinque anni dalla loro adesione all'Ue), **lo straniero titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in un altro Stato dell'Unione può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi**, anche senza visto, e non deve essere verificata l'effettiva residenza all'estero ma è sufficiente l'esibizione del permesso per soggiornante di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro (ad esempio dalla Spagna).

Se il soggiorno è inferiore a tre mesi, il lungoresidente è tenuto a dichiarare la sua presenza al questore entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso.

Per soggiorni superiori a tre mesi, lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Paese dell'Unione, può soggiornare sul territorio nazionale per svolgere un'attività di lavoro autonomo o subordinato nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale. Negli altri casi, salvo che si tratti di soggiorno per studio o per formazione professionale, lo straniero deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche pari al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché una assicurazione sanitaria.

I familiari possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari se hanno risieduto, a tale titolo, nel primo Stato membro e purchè ricorrano i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato europeo di provenienza per il ricongiungimento familiare: in tal caso anche per i familiari si prescinde dall'obbligo di visto e dalla effettiva residenza all'estero.

Aggiornato al 1 settembre 2007